MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Liceo Scientifico Statale "Stanislao Cannizzaro"
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d -☎ 06/121128085 - FAX 06/5913140
Sede Amministrativa Via dell'Oceano Indiano, 31 - ☎06/ 121126585– FAX 6/52246400
MUNICIPIO IX- Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583
Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – ✉rmps05000e@istruzione.it

REGOLAMENTO

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio d'Istituto

Visto l'art.43 della Legge n. 449/1997

Visto l'art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018

Visto l'art. 19 della Legge n°50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 56/2017;

adotta il seguente Regolamento per disciplinare la attività di sponsorizzazione di questo Istituto Scolastico così come deliberata il 15 Dicembre 2022 delibera n.8.

art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) ***Contratto di Sponsorizzazione****:* un contratto, mediante il quale l' Istituzione Scolastica (Sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che dà un determinato corrispettivo o fornisce una predeterminata prestazione o bene, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

b) ***<u>Sponsorizzazione</u>****:* ogni contributo in beni, o di altri tipi di servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, erogato allo scopo di promuovere la propria immagine o i propri prodotti e servizi.

d) ***<u>Sponsor</u>****:* il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione.

e) ***<u>Sponsèe</u>****:* il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l' associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor, nel caso l'Istituzione Scolastica

f) ***<u>Spazio pubblicitario</u>****:* lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizioni dall' Istituzione Scolastica per la pubblicità dello sponsor.

Lil Liceo Scientifico Statale di Roma intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato e dell'offerta formativa e di incentivare e promuovere una sempre maggiore innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa. Analogamente possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne contratti di sponsorizzazione per particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola. A tali fini, il Dirigente Scolastico dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione dei progetti approvati nel PTOF e le azioni volte allo sviluppo dell'innovazione.

<u>art.2</u> **Principi generali**

La gestione delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico,

che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico può, quindi, stipulare accordi di sponsorizzazione, con soggetti pubblici o privati, unicamente in funzione di arricchimento o a sostegno dell'offerta formativa deliberata nella propria pianificazione (PTOF). Nel caso di più proponenti ed a parità di condizioni, verrà data preferenza all'Azienda che presenta caratteristiche statutarie di maggior aderenza al PTOF e/o ad eventuali progetti specifici. Sono vietate tutte le acquisizioni di sostegno economico, sia in forma diretta, che

attraverso la fornitura di beni o servizi, o in qualsiasi altra forma, che si pongano in contrasto con le finalità della Istituzione Scolastica.
Qualsiasi accordo di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti e dal rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall' acquisto di beni e/o servizi da parte di alunni e/o della Istituzione Scolastica. All'uopo viene stabilito che :

1. è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Istituzione Scolastica o quando si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative
2. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'interesse pubblico e l'attività dello sponsor;
3. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola e con soggetti ed istituzioni che palesemente vogliono utilizzare la sponsorizzazione a scopi di propaganda politica e/o ideologica, anche se non dichiaratamente manifesta;
4. saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza od anche soltanto il sospetto di comportamenti censurabili sul piano etico-sociale (in via esemplificativa: sfruttamento del lavoro minorile e quant' altro), così come pure saranno escluse quelle aziende gravate da condanne definitive a carico dei relativi responsabili delle attività aziendali, ovvero, in via cautelativa, in presenza di indagini in corso.
5. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, in quanto da considerarsi non conforme al quadro normativo previsto nel Codice della privacy. Ne consegue il dovere per la Istituzione Scolastica di non potere comunicare dati personali allo sponsor.

Al fine di accertare le suddette condizioni il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente Scolastico ad acquisire ogni utile informazione a carico degli aspiranti sponsor, quali lo statuto, il codice etico, il contratto di responsabilità sociale, la visura camerale ed ogni altra informazione sia essa formale che informale ect. e riferirne immediatamente nella prima seduta utile.
L' Istituzione Scolastica non risponde di eventuali richieste di ristoro dei danni proveniente da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.
Nell'ambito delle sue attività -relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti — lo sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività concordata con la Istituzione Scolastica, all' approvazione del Dirigente Scolastico.

art.2 **Contenuti del contratto di sponsorizzazione**

Con la stipula del contratto di sponsorizzazione sono, in particolare, stabiliti:

a. il diritto dello sponsor di pubblicizzare in determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo;

b. la durata del contratto di sponsorizzazione che può avere durata da uno a tre anni e rinnovabile;

c. gli obblighi assunti a carico dello sponsor;

d. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

È prevista la facoltà della Istituzione Scolastica di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, o comunque in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor fermo restando l' eventuale risarcimento del danno.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – con pagamento immediato tramite bonifico bancario;

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell' affidamento.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell' Istituto , previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali derivanti dalle stipulazioni dei contratti di sponsorizzazione, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente ivi ricompresa, se necessaria, la registrazione.

art. 3 **Soggetti**

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fine di lucro, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della scuola.

Il soggetto interessato deve esplicitare alla Istituzione Scolastica:

• la intenzione e le finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;

• la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF.

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.

art. 4 **Oggetto**

L' oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

• attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);

• interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);

• interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;

• iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);

• iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);

• ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

art. 5 **Modalità di realizzazione delle sponsorizzazioni**

Le sponsorizzazioni potranno essere realizzate in una delle seguenti forme:

a. contributi economici da versare direttamente alla Istituzione Scolastica
(possono contribuire anche più sponsor per la stessa iniziativa/attività) ;

b. cessione gratuita di beni e/o servizi;

c. compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione di attività organizzate dalla Istituzione Scolastica.

L'individuazione degli sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- avviso pubblico, da parte della Istituzione Scolastica, delle iniziative da sottoporre a contratti di sponsorizzazione
- recepimento di proposte spontanee da parte di d soggetti terzi nel proprio interesse;
- contatto diretto con soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare/sostenere attività/iniziative della Istituzione Scolastica

art. 6 **Obblighi della Istituzione Scolastica**

La Istituzione Scolastica, quale controprestazione per quanto operato dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate :

- pubblicazione sul sito WEB della Istituzione Scolastica , nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell' oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- attuazione di altre forme di visibilità dello sponsor, da concordare preventivamente.
- le forme di pubblicità sono rapportate all' entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
- le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

art. 7 **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 s.m.i.

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione Scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare il Responsabile del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

art. 8 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.

art. 9 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppa Tomao

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993